

15835



*Ministero dell'Industria e del Commercio
edell'Artigianato*

di concerto

COL MINISTERO DELLE FINANZE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1991 contenente modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991 secondo cui le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;


VISTO il D.M. 2 luglio 1955, n. 2293, con il quale è stato concesso alla S.p.A. VIZZOLA di installare nel Comune di Turbigo (Milano) un deposito di oli minerali, per uso industriale, della capacità complessiva di mc. 5.000;

VISTI i DD.MM. 23 marzo 1960, n. 4321, 23 maggio 1961, n. 4978 e 22 marzo 1963, n. 6060, con i quali è stato concesso alla predetta Società di modificare la costituzione del proprio deposito e di ampliare la capacità dello stesso fino a mc. 32.629,5;

VISTO il D.M. 5 giugno 1965, n. 7950, con il quale la concessione relativa al menzionato deposito è stata intestata al nome dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL - Compartimento di Torino - ed è stato, altresì concesso a detto Ente di ampliare la capacità complessiva del deposito fino a mc. 52.692,906;

VISTI i DD.MM. 8 agosto 1967, n. 8644, 12 dicembre 1968, n. 9186, 12 marzo 1971, n. 9842 e 5 luglio 1973, n. 10571, con i quali la concessione per l'esercizio del deposito di cui trattasi è stata intestata al nome del Compartimento di Milano dell'ENEL, ed è stato, altresì, autorizzato detto Ente a

CAR
M



modificare la costituzione del proprio deposito, nonché ad ampliarne la capacità complessiva fino a mc. 393.034,706;

VISTO il D.M. 1° dicembre 1977, n. 11453, con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito è stata rinnovata sino al 2 luglio 1985;

VISTO il D.M. 15 maggio 1986, n. 13826 con il quale la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito è stata rinnovata sino al 2 luglio 2005;

VISTA la ministeriale del 29 marzo 1991, n. 622087, con la quale l'ENEL è stata autorizzata ad installare un serbatoio da mc. 1250 per olio combustibile;

VISTA la domanda del 19 novembre 1991, con la quale l'ENEL ha chiesto di essere autorizzato a modificare la costituzione del deposito in parola, mediante l'installazione di alcuni serbatoi e la demolizione di altri;

VISTI i pareri favorevoli espressi da:

- Ministero Finanze - con nota n. 9201200 del 3.3.1993;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano - con nota n. NOP 2808033/43 del 20.12.1993, subordinatamente attuazione prescrizioni accettate con foglio del 29.6.1994;
- Ispettorato Regionale Lombardia - con nota n. 204 del 28.1.1994;
- Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno con verbale n. 14/2230 del 28.7.1994;

VISTA la ministeriale n. 672804/A del 10 ottobre 1994, con la quale la S.p.A. ENEL è stata autorizzata ad iniziare i lavori relativi alla installazione dei seguenti serbatoi:

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------|--|
| n.1 serb.mat.f.t. | da mc.4.000 | = mc.4.000 | per gasolio alim. turbogas |
| n.1 " " " | da mc. 28 | = mc. 28 | per olio dielettrico dei trasformatori turbogas |
| n.2 " " " | da mc. 2 | = mc. 4 | per gasolio alim. gruppi elettr. di emergenza dei turbogas |
| n.3 " " " | da mc. 28 | = mc. 84 | per olio dielettrico dei trasformatori turbogas |


TENUTO conto che i serbatoi del deposito, oggetto del presente decreto, presentano emissioni atmosferiche diffuse che, pertanto, devono ritenersi autorizzate per effetto del citato D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 che prevede tra l'altro la soppressione della Commissione Interministeriale per la Disciplina Petrolifera secondo i principi generali fissati dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

D E C R E T A :

Art. 1 - La S.p.A. ENEL titolare in forza dei decreti ministeriali citati nelle premesse della concessione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali, per uso industriale, sito nel Comune di Turbigo (Milano), è autorizzata a modificare la costituzione del deposito stesso.



A modifiche effettuate il deposito risulterà così costituito:

Serbatoi di stoccaggio


n.1 serb.met.f.t.da mc.	100	= mc.	100	per gasolio alimentazione bruciatori di avviamento e torce pilota
n.1 serb.met.f.t.da mc.	4000	= mc.	4000	per gasolio alimentazione turbogas
n.1 serb.met.f.t.da mc.	20	= mc.	20	per olio dielettrico dei trasformatori
n.1 serb.met.f.t.da mc.	50	= mc.	50	per olio riserva turbina
n.1 serb.met.f.t.da mc.	28	= mc.	28	per olio dielettrico dei trasformatori
n.1 serb.met.f.t.da mc.	110,9	= mc.	110,9	per gasolio
n.1 serb.met.f.t.da mc.	100	= mc.	100	per gasolio
n.4 serb.met.f.t.da mc.	20.000	= mc.	80.000	per olio combustibile
n.1 serb.met.f.t.da mc.	7.500	= mc.	7.500	per olio combustibile
n.2 serb.met.f.t.da mc.	1.200	= mc.	2.400	per olio combustibile
n.3 serb.met.f.t.da mc.	100.000	= mc.	300.000	per olio combustibile
n.3 serb.met.f.t.da mc.	1.250	= mc.	3.750	per olio combustibile
n.2 serb.met.f.t.da mc.	1,3	= mc.	2,6	per gasolio
		e mc.	25	di oli lubr. in fusti
		e mc.	2	di oli lubr. in fusti
		e mc.	0,2	di vernici e solv. in fusti
Totale			mc. 398.088,7	

Serbatoi di servizio

n. 1 serb.met.int. da mc.	24	= mc.	24	per gasolio alim. caldaia di riscaldamento
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	25	= mc.	50	per additivo liquido
n. 1 serb.met.int. da mc.	1.000	= mc.	1.000	per olio combustibile scarico autobotti
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	1,6	= mc.	1,6	per gasolio alimentazione gruppo elettr.
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	50	= mc.	50	per olio riserva turbina
n. 1 serb.met.f.t. da mc.	15	= mc.	15	per raccolta olio esausto
n. 2 serb.met.f.t. da mc.	2	= mc.	4	per gasolio alim. gruppi elettrogeni di emergenza
n. 3 serb.met.f.t. da mc.	28	= mc.	84	per olio dielettrico dei trasformatori
Totale			mc. 1.228,6	

Art. 2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Art. 3 - La Società è tenuta ad eseguire i lavori di modifica del deposito di cui al precedente art. 1, in conformità della documentazione allegata al presente decreto.



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - nota n. 1 del 1951

ISTITUTO POLISANICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Art. 4 - La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, citata nelle premesse e successive modificazioni.

Art. 5 - La Società, sotto pena di decadenza, è tenuta ad ultimare i lavori di modifica della costituzione del deposito, oggetto della presente autorizzazione, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 6 - Il termine della concessione per l'esercizio del deposito resta fissato al 2 luglio 2005.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, non potrà iniziare l'esercizio definitivo dei nuovi impianti prima del collaudo o della verifica degli stessi da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico con funzioni di presidente ed uno amministrativo della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, e da un funzionario tecnico od amministrativo del Ministero delle Finanze.

A giudizio della Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'anzidetta Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo della stessa Amministrazione.

Ove necessario, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato potrà delegare l'effettuazione del collaudo o della verifica, di cui al primo comma del presente articolo, ad una Commissione locale costituita dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Capo dell'U.T.F. competente per territorio, o da loro rappresentanti.

Alle operazioni di collaudo o di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

In ogni caso, la richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

Art. 8 - Qualora la Commissione di collaudo o di verifica accerti che le opere autorizzate siano state realizzate in difformità al progetto approvato con il presente decreto, può imporre un termine per l'adeguamento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo dei nuovi impianti non potrà essere accordato e l'autorizzazione di cui al precedente art.1 potrà essere revocata.

Art. 9 - Il presente decreto non autorizza emissioni atmosferiche convogliate o comunque diverse da quelle autorizzate dal D.P.R. 25 luglio 1991.


Art. 10 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Art. 11 - Contro il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nota n. 101/85 del 10/11/85

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



entro 60 giorni e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o d
quella in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 9 FEB. 1995.

IL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane
e delle Imposte Indirette
IL DIRETTORE GENERALE

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Fonti di
Energia e Industrie di Base
IL DIRETTORE GENERALE

F.to SAPIENZA

F.to G. GATTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

La presente copia, composta da n. 5 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 9 FEB. 1995

IL FUNZIONARIO

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato